

MEDIOBANCA

Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci
27 giugno 2007

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE SOCIALE VERSATO € 408.781.457,50

SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE.

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

27 giugno 2007

(L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 26 maggio 2007)

www.mediobanca.it

I N D I C E

	Pag.
Ordine del giorno	5
Relazione del Consiglio di Amministrazione	7

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Adozione di uno statuto sociale basato sul c.d. “modello dualistico”, conforme altresì alle disposizioni della L. 262/05 e del D.Lgs. 303/06.
2. Attribuzione all’istituendo Consiglio di Gestione della facoltà – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni, e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.
3. Attribuzione all’istituendo Consiglio di Gestione della facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, 2° periodo – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – entro il 2012, il capitale sociale, anche tramite warrant, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di nominali euro 40 milioni. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.
4. Aumento del capitale sociale per nominali euro 20 milioni da riservare per la sottoscrizione entro il termine ultimo del 1° luglio 2022, ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del codice civile a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente per gli esercizi al 30 giugno 2008, 2009 e 2010, previa determinazione del numero dei componenti; delibera del relativo compenso.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria e ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione le seguenti proposte:

Parte straordinaria

1. Adozione di uno statuto sociale basato sul c.d. “modello dualistico”, conforme altresì alle disposizioni della L. 262/05 e del D.Lgs. 303/06.
2. Attribuzione all’istituendo Consiglio di Gestione della facoltà – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni, e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.
3. Attribuzione all’istituendo Consiglio di Gestione della facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, 2° periodo – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – entro il 2012, il capitale sociale, anche tramite warrant, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di nominali euro 40 milioni. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.
4. Aumento del capitale sociale per nominali euro 20 milioni da riservare per la sottoscrizione entro il termine ultimo del 1° luglio 2022, ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del codice civile a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente per gli esercizi al 30 giugno 2008, 2009 e 2010, previa determinazione del numero dei componenti; delibera del relativo compenso.

*
* *
*

1. Adozione di uno statuto sociale basato sul c.d. “modello dualistico”, conforme altresì alle disposizioni della L. 262/05 e del D.Lgs. 303/06.

Vi proponiamo il nuovo testo di statuto sociale con cui Mediobanca adotta il sistema di amministrazione “dualistico”. Tale sistema, recentemente introdotto nel nostro diritto societario, è caratterizzato dalla presenza di due organi: il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione. Al primo sono attribuite la funzione di controllo e indirizzo; al secondo la gestione e gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Questa separazione dei ruoli e delle responsabilità degli organi sociali consente un funzionamento della *governance* della Banca più consono all’assetto del suo azionariato e alle sue esigenze operative e asseconda più efficacemente la crescente presenza del Gruppo sui mercati internazionali.

L’attribuzione di poteri tra i diversi organi sociali è differente rispetto a quella del modello c.d. “tradizionale” che ha retto la Vostra Banca fino ad oggi. In particolare l’**Assemblea** nomina il Consiglio di Sorveglianza e il suo Presidente, mantiene le proprie competenze in tema di variazione delle regole di funzionamento della società (modifiche statutarie, operazioni sul capitale, fusione e, più in generale, delibere dell’Assemblea straordinaria), non approva più il bilancio di esercizio, conservando peraltro la competenza ad approvare la proposta di distribuzione degli utili. Nomina inoltre la società di revisione contabile ed esercita, in concorso con il Consiglio di Sorveglianza, l’eventuale azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di Gestione.

Il **Consiglio di Sorveglianza** nomina l’organo di amministrazione, ovvero il Consiglio di Gestione. Su proposta di quest’ultimo, il Consiglio di Sorveglianza approva i piani industriali e finanziari, i bilanci d’esercizio e consolidato e delibera sulle proposte di modifiche statutarie, di fusione e scissione, e sulle operazioni di aumento di capitale da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Delibera altresì in ordine alla movimentazione, per

quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio, delle partecipazioni "strategiche", alle operazioni che comportino la variazione del perimetro del Gruppo bancario di importo unitario superiore a 750 milioni di euro, nonché alle singole operazioni di aumento di capitale delegate al Consiglio di Gestione.

In virtù delle sue funzioni, il Consiglio di Sorveglianza costituisce nel proprio ambito almeno i seguenti Comitati, riconoscendo ad essi, nei limiti consentiti, specifiche attribuzioni, consultive o di coordinamento:

- a) un Comitato Nomine, con funzioni propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e del suo Presidente; approva altresì le proposte formulate dal Consiglio di Gestione in ordine alle cariche sociali delle partecipazioni "strategiche";
- b) un Comitato per le Remunerazioni, con funzioni istruttorie per la determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Gestione; si esprime inoltre sulle linee guida del sistema di retribuzione dell'alta dirigenza e della politica di fidelizzazione del personale formulate dal Consiglio di Gestione;
- c) un Comitato per il Controllo interno, presieduto da un componente del Consiglio di Sorveglianza iscritto al Registro dei revisori contabili, con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico e contabile.

La nomina del Consiglio di Sorveglianza viene effettuata sulla base di liste presentate da tanti azionisti che rappresentino una quota del capitale almeno pari a quella indicata dalle disposizioni regolamentari pro-tempore vigenti (ad oggi l'1%). Il meccanismo di nomina prevede che dalla lista di maggioranza vengano nominati tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza tranne due, riservati alle liste di minoranza. Almeno quattro componenti del Consiglio di Sorveglianza dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e almeno tre (che possono anche coincidere con gli indipendenti) dovranno essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal **Presidente**, nominato dall'Assemblea, cui sono affidati compiti di raccordo con il Consiglio di Gestione attraverso il suo Presidente e la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione stesso. Il Presidente assicurerà inoltre che il Consiglio di Sorveglianza venga informato con continuità circa l'andamento della gestione aziendale e del Gruppo.

Al **Consiglio di Gestione** spetta l'amministrazione della società e del Gruppo. A tal fine esso potrà compiere tutte le operazioni necessarie,

utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, di ordinaria come di straordinaria amministrazione, salve le competenze, anche autorizzative, del Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Gestione ha competenza sulla politica di gestione dei rischi e dei controlli interni e redige le relazioni trimestrali, semestrali ed il progetto di bilancio di esercizio e consolidati. Presenta al Consiglio di Sorveglianza le proposte in ordine agli orientamenti strategici, ai piani industriali e finanziari e ai budget, agli aumenti di capitale e alla emissione di obbligazioni convertibili ex artt. 2443 e 2420-ter codice civile, nonché ai progetti di fusione e scissione, alle proposte di aumento di capitale e di modifiche statutarie da sottoporre alla Assemblea dei soci. Formula al Comitato Nomine del Consiglio di Sorveglianza le proposte in ordine alla nomina degli organi sociali delle partecipazioni strategiche.

Il **Presidente del Consiglio di Gestione**, nominato dal Consiglio di Sorveglianza, cura i rapporti con il suo Presidente, assicurandone l'informativa sulla gestione e convoca le riunioni del Consiglio di Gestione coordinandone i lavori.

Il Consiglio di Gestione può nominare, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, un **Consigliere Delegato** tra i suoi componenti dirigenti del Gruppo bancario. A lui sarà affidata la responsabilità dell'esecutivo, la gestione del personale, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione, i poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche.

Il Consiglio di Gestione può altresì nominare, sempre su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, un **Direttore Generale** tra i suoi membri dirigenti del Gruppo bancario, definendone i poteri.

Oltre alle variazioni strettamente concernenti l'introduzione del modello dualistico e alle conseguenti modifiche di raccordo alla relativa normativa (artt. 4, sesto comma, 6, 9, 10, 24, 29 e 30, questi ultimi tre rinumerati 27, 30 e 31), il nuovo statuto include le modifiche richieste dalle norme sulla "tutela del risparmio" (L. 262/05 e D.Lgs. 303/06).

Si tratta in particolare:

- della già riferita adozione del voto di lista per la nomina dei Consiglieri di Sorveglianza e conseguente adeguamento a tutte le disposizioni recentemente introdotte dalle predette norme e relativi regolamenti attuativi (artt. 12 e ss.);

- della previsione della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 26);
- delle precisazioni sulla documentazione da esibire per la partecipazione all'Assemblea ed i relativi termini (art. 7).

Sono infine proposte modifiche per il recepimento della previsione di cui all'art. 2441, quarto comma, 2° periodo, del codice civile, in materia di esclusione del diritto di opzione in sede di aumento di capitale sociale nei limiti del 10% del capitale (art. 4, secondo comma), per l'eliminazione dei commi terzo e quarto dell'art. 4 (capitale sociale) relativi ad operazioni sul capitale nel frattempo scadute, per l'introduzione di sistemi di votazione per l'Assemblea diversi dall'alzata di mano, comunque palesi (art. 11), nonché per un ampliamento della rappresentanza aziendale (art. 27).

Si fa presente, infine, che l'efficacia del nuovo statuto di cui si propone l'adozione avrà decorrenza con l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera:

con efficacia dall'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese:

1. di modificare gli artt. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 24, 29 e 30 dello statuto sociale; di sopprimere i commi terzo e quarto dell'art. 4, di sostituire il Titolo IV - Del Consiglio di Amministrazione (artt. 12-18), il Titolo V - Del Comitato Esecutivo (artt. 19-21), il Titolo VI - Della Direzione (artt. 22-23) ed il Titolo VIII, artt. 25 e 26, con il Titolo IV - Del Consiglio di Sorveglianza (artt. 12-18), il Titolo V - Del Consiglio di Gestione (artt. 19-24) ed il Titolo VI - Della Direzione (art. 25), di introdurre il comma 2 dell'art. 4 nonché il Titolo VII - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 26) e

conseguentemente di rinumerare gli artt. 24 e da 27 a 31, adottando il nuovo testo di statuto sociale di seguito riportato:

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

TITOLO I

Costituzione, sede, durata e oggetto della Società

Art. 1

È costituita una Società per Azioni, denominata “MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario” Società per Azioni ed in forma abbreviata “MEDIOBANCA” S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Art. 1

È costituita una Società per Azioni, denominata “MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario” Società per Azioni ed in forma abbreviata “MEDIOBANCA” S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO II

Del capitale sociale, delle azioni e delle obbligazioni

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 408.781.457,50 euro, rappresentato da n. 817.562.915 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dal giorno della delibera, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 250 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 500 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, osservato il disposto dell'art. 2441 del codice civile, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assunta dalla stessa Assemblea, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 5 miliardi di euro stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 500 milioni.

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 408.781.457,50 euro, rappresentato da n. 817.562.915 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Le azioni sono nominative.

eliminato

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 1999 e della Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 il capitale è stato ulteriormente aumentato per nominali massimi euro 1.120.750 mediante emissione di massime n. 2.241.500 nuove azioni da nominali euro 0,50 riservate in sottoscrizione a dipendenti chiave di Mediobanca e del Gruppo bancario entro il termine del 31 dicembre 2011: queste numero 2.241.500 azioni sono state tutte sottoscritte.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni azioni sono state sottoscritte numero 35.826.500 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca investiti di particolari cariche, per massime n. 4

eliminato

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni azioni sono state sottoscritte numero 35.826.500 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, **ora Consiglieri di Gestione**, investiti di

milioni di azioni. Di queste, sono state sottoscritte n.1 milione nuove azioni.

particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (**ora residue in 3 milioni**).

TITOLO III Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dagli articoli 2364 e 2365 del codice civile.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto sempre che:

– esibiscano la certificazione rilasciata dall'intermediario a norma delle

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera **sulle materie ad essa attribuite dal codice civile**.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al **Consiglio di Gestione**.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto sempre che:

– esibiscano **copia della comunicazione** che l'intermediario, a norma

disposizioni vigenti e da questi comunicata alla società presso la sede legale;

- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, ovvero da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le nomine degli Amministratori sono deliberate a maggioranza relativa.

Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica l'art. 25.

delle disposizioni vigenti, **effettua** alla società presso la sede legale;

- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni **non festivi precedenti** la data fissata per la riunione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal **Presidente del Consiglio di Sorveglianza** o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal **Consigliere di Sorveglianza più anziano di età**.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

eliminato

Per la nomina dei **Consiglieri di Sorveglianza** si applica l'art. 13.

Art. 11

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 11

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, **o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.**

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

TITOLO IV

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventuno componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina. L'Assemblea può disporre scadenze diverse del mandato dei singoli Amministratori, con periodica rinnovazione parziale del Consiglio.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

eliminato

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e due Vice Presidenti che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente ovvero l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

eliminato

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

Spetta al Presidente di fissare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

eliminato

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente, l'Amministratore Delegato, di cui all'art. 23, ed il Segretario.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale di cui all'art. 22 con funzioni consultive quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato.

Art. 15

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

eliminato

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di cui all'art. 19, al Presidente, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato di cui all'art. 23 le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo statuto.

Sono tuttavia riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- 1) l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio;
- 2) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo bancario; nonchè la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo medesimo;
- 3) l'individuazione delle partecipazioni ritenute strategiche o permanenti; l'acquisto di partecipazioni ritenute strategiche o permanenti per un

- investimento complessivo superiore a euro 500 milioni; l'autorizzazione al loro incremento o riduzione;
- 4) la nomina e la revoca del Direttore Generale determinandone i poteri;
 - 5) la nomina, su proposta del Direttore Generale, del Personale direttivo e la determinazione dei relativi poteri;
 - 6) le decisioni per l'esecuzione delle comunicazioni della Banca d'Italia contenenti criteri e istruzioni specifiche di rilevanza non secondaria che pongano problemi circa le modalità di esecuzione;
 - 7) le proposte di aumento di capitale della Società, di emissione di obbligazioni convertibili, di scorporo e l'approvazione dei progetti di fusione e scissione non infragruppo;
 - 8) l'approvazione o la modifica dei Regolamenti interni.

Il Consiglio può costituire nel proprio ambito Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Art. 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; per le delibere relative alle materie di cui ai punti 3) e 7) del precedente art. 15 il Consiglio delibera con la presenza effettiva ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

In caso di urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, con il necessario consenso di un

eliminato

componente del Comitato Esecutivo, può assumere delibere d'urgenza, tranne che si tratti di acquisto o vendita di titoli azionari non rientranti nell'attività di tesoreria o di materie di competenza esclusiva del Consiglio. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 codice civile riferiranno al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 17

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario. Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

eliminato

Art. 18

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea, fermo il disposto dell'art. 30, stabilisce il compenso fisso annuale dei componenti del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 19, da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea resta immutato fino a nuova deliberazione.

eliminato

TITOLO IV

Del Consiglio di Sorveglianza

Art. 12

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di undici a un massimo di ventuno componenti,

nell'ambito dei quali l'Assemblea nomina il Presidente.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno tre Consiglieri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Almeno quattro Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei requisiti di cui al comma precedente) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Attività strettamente attinenti a quella della società si intendono quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

Art. 13

La nomina dei Consiglieri di Sorveglianza avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere almeno due nominativi e comunque un numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, è depositato – con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente – il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza uscenti sono rieleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto due; dalla lista che è risultata seconda per il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, due componenti. Nel caso siano votate più liste di minoranza sempre dotate delle caratteristiche del comma che precede, i voti di ciascuna sono divisi per uno e per due e risultano eletti i candidati che ottengono i maggiori quozienti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora questa riguardi liste di minoranza, la votazione avverrà con le astensioni previste dal quindicesimo comma del presente articolo.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 12, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

La presidenza del Consiglio di Sorveglianza spetta al primo candidato

della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Sorveglianza è tratto per intero dalla stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al secondo comma sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro tempore vigente risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dal primo comma sono ridotte alla metà.

Per la nomina di quei Consiglieri o del Presidente del Consiglio di Sorveglianza che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Consigliere eletto dalla lista di minoranza, subentrerà il candidato collocato successivamente nella lista cui apparteneva il Consigliere cessato. Questi durerà in carica fino all'Assemblea che dovrà provvedere senza indugio alla sostituzione del Consigliere cessato.

In caso di cessazione dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea convocata per la sostituzione, dal Vice Presidente più anziano di età ovvero dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei Consiglieri necessarie per le integrazioni del Consiglio di Sorveglianza a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Consiglieri o del Presidente. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa provvedendo, se del

caso, anche alla nomina del Presidente. Se il Consigliere da sostituire era stato tratto dalla lista della minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione: a) dell'azionista e degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo che siano in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea; b) degli azionisti che partecipino ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni che attribuiscono la maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea; questo obbligo di astensione si estende a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di ciascun obbligato.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 14

Al Consiglio di Sorveglianza spettano le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto. In particolare:

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza stesso;
- b) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il suo Presidente, indica i componenti muniti di particolari cariche nonché, sentito il Comitato Remunerazioni, ne determina il compenso;
- c) esercita anche individualmente da parte di ciascuno dei suoi componenti ove previsto dalla legge, tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa

vigente, vigilando in particolare e tra l'altro:

- sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
 - sul corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo;
- d) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- f) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Inoltre, su proposta del Consiglio di Gestione:

1. approva il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ed esamina la relazione semestrale e quelle trimestrali;
2. delibera in ordine agli indirizzi strategici, ai piani industriali e finanziari e ai budget della Società e del Gruppo, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti;
3. delibera in ordine alla movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio, delle partecipazioni ritenute strategiche;

4. delibera in ordine alle operazioni che comportino la variazione del perimetro del Gruppo bancario di importo unitario superiore a 750 milioni di euro;
5. approva le singole operazioni di aumento di capitale ed emissione di obbligazioni convertibili o cum warrant delegate al Consiglio di Gestione;
6. esamina le proposte che il Consiglio di Gestione intende presentare all'Assemblea ordinaria;
7. delibera in ordine alle proposte di modifiche statutarie, di fusione e scissione e alle operazioni di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili e/o cum warrant da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta ogni altra competenza, anche autorizzativa, prevista dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza può costituire nel proprio ambito Comitati, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento. In particolare costituisce:

- i) un Comitato Nomine composto da quattro componenti che formula proposte in ordine alla nomina del/i Vice Presidente/i, alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Gestione ed alla individuazione di quelli muniti di particolari cariche. Il Comitato delibera inoltre sulle proposte formulate dal Consiglio di Gestione in ordine alla nomina alle cariche sociali nelle società partecipate di cui al punto 3 del presente articolo;
- ii) un Comitato per le Remunerazioni con funzioni istruttorie per la determinazione dei compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti muniti di

particolari cariche. Il Comitato si esprime altresì sulle linee guida del sistema di retribuzione dell'alta dirigenza e della politica di fidelizzazione del personale del Gruppo presentate dal Consiglio di Gestione;

iii) un Comitato per il Controllo interno che svolge in particolare funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile. Il Comitato per il Controllo interno è presieduto da un componente del Consiglio di Sorveglianza iscritto al Registro dei revisori contabili.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso e dei Comitati Nomine e per le Remunerazioni, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori. Provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno venga fornita a tutti i Consiglieri adeguata informativa.

Mantiene regolarmente i contatti con il Consiglio di Gestione tramite il suo Presidente e partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Gestione stesso. Assicura che il Consiglio di Sorveglianza venga costantemente informato circa l'andamento della gestione aziendale e del Gruppo.

Art. 16

Il Consiglio di Sorveglianza è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti o comunque nei casi di legge. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da

spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purché sia assicurata l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovrà tuttavia essere presente nel luogo della riunione il Presidente.

Il Consiglio di Sorveglianza può predisporre un regolamento interno che ne regoli il funzionamento.

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'oggetto della delibera, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 17

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso annuale dei Consiglieri di Sorveglianza all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio medesimo.

Art. 18

L'informazione al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo

economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui i componenti del Consiglio di Gestione abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 codice civile, in via ordinaria in occasione dell'approvazione delle relazioni trimestrali.

Alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza assistono, salva diversa determinazione del Consiglio stesso, il Presidente del Consiglio di Gestione, nonché il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, se nominati, ai quali possono essere chiesti informazioni e dati funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio stesso.

TITOLO V

Del Comitato Esecutivo

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da sei a nove dei suoi componenti, del quale fanno parte di diritto il Presidente, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, stabilendone i poteri. Il Comitato resta in carica sino alla prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Il Direttore Generale della Società – quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato – partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

eliminato

Art. 20

Il Comitato Esecutivo:

- a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di

eliminato

- appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) segue, attraverso le proposte di affari del Direttore Generale, l'andamento della gestione e delibera sull'erogazione del credito e sugli altri affari della Società sulla base delle proposte medesime, nei limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio e ferme le competenze esclusive del Consiglio e le facoltà di delega previste dall'art. 15;
 - c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società.

In caso d'urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice Presidente che presiede la riunione si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione l'oggetto della deliberazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 21

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del Presidente o dell'Amministratore Delegato a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione avviene di regola almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

eliminato

Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, si applica quanto previsto all'art. 14 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di fissare l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti informazioni adeguate.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio o, in sua assenza, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano d'età, l'altro Vice Presidente ovvero altro Amministratore designato dai presenti.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente, o da due dei suoi componenti partecipanti alla riunione, e dal Segretario.

TITOLO V

Del Consiglio di Gestione

Art. 19

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Tuttavia, quando l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Gestione coincide con l'ultimo esercizio della carica del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Consiglio di Gestione verrà nominato nella prima riunione del

Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del Consiglio di Gestione uscenti con pienezza di poteri.

Il Consiglio di Sorveglianza può anche in corso di mandato aumentare sino al massimo statutario consentito il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

Per la cessazione dall'ufficio dei singoli componenti del Consiglio di Gestione si applica quanto prescritto dall'art. 2385 codice civile.

Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione in carica provvede senza indugio il Consiglio di Sorveglianza il quale può tuttavia, nel rispetto del numero minimo di cui al primo comma, ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

Art. 20

Salvo i vincoli normativi e comunque la facoltà di designare un componente all'infuori dei dirigenti del Gruppo bancario, i componenti del Consiglio di Gestione sono scelti tra i dirigenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di società che esercitino, direttamente o indirettamente, anche

per mezzo di società controllate, attività bancaria, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

I componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario decadono con efficacia immediata senza alcun diritto al risarcimento del danno, per il venir meno per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro con il Gruppo bancario.

Art. 21

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente – o su iniziativa del Consigliere Delegato o di altri due componenti del Consiglio di Gestione – di regola almeno una volta al mese con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo documentabile a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno tre giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, un giorno prima. Il Consiglio di Gestione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al suo Presidente, dal Consiglio di Sorveglianza o individualmente da ciascun componente di questo.

Il Consiglio di Gestione delibera con le presenze e il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Spetta al Presidente del Consiglio di Gestione presiedere l'adunanza, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni vengano, ove occorra, tempestivamente fornite ai partecipanti.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia assicurata l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Il Consiglio di Gestione adotta un regolamento interno che ne regola il funzionamento.

Art. 22

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in attuazione degli orientamenti strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine, e fatte sempre salve le competenze anche autorizzatorie del Consiglio di Sorveglianza, esso compie tutte le operazioni necessarie utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, di ordinaria come di straordinaria amministrazione: in particolare sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Gestione, senza facoltà di delega, oltre alle materie per legge comunque non delegabili:

- 1) la formulazione delle proposte al Consiglio di Sorveglianza in ordine agli orientamenti strategici, ai piani pluriennali e ai budget;**
- 2) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;**
- 3) la predisposizione delle norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni;**
- 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo nonché le decisioni per l'esecuzione delle comunicazioni della Banca d'Italia contenenti criteri e istruzioni specifiche di rilevanza non secondaria che pongano problemi circa le modalità di esecuzione;**
- 5) la redazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto**

di bilancio di esercizio e consolidati;

- 6) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 26;
- 7) le proposte da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza relative alle materie di cui all'art. 14, secondo comma, numeri 6 e 7;
- 8) le proposte al Comitato Nomine del Consiglio di Sorveglianza in ordine alle nomine alle cariche sociali nelle società partecipate di cui al punto 3 dell'art. 14;
- 9) previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni convertibili ex artt. 2443 e 2420 ter codice civile.

Il Consiglio di Gestione può costituire nel proprio ambito Comitati, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) cura i rapporti con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- b) cura, insieme al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominati, i rapporti e l'informativa con il Consiglio di Sorveglianza con riguardo al generale andamento della gestione su base trimestrale nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate, ai sensi dell'art. 150, secondo comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 18 del presente statuto;

- c) cura, di concerto con il Consigliere Delegato, se nominato:
 - i rapporti con le Autorità di vigilanza e in generale quelli istituzionali, informandone periodicamente il Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
 - la comunicazione esterna.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte nell'ordine dal Consigliere Delegato o dal Direttore Generale, se nominati.

Art. 24

Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Gestione può nominare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, primo comma lettera b), un Consigliere Delegato tra i suoi componenti dirigenti del Gruppo bancario che resta in carica per tutta la durata del mandato.

Se nominato, il Consigliere Delegato in particolare:

- a) è responsabile dell'esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione;
- b) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- c) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, propone al Consiglio di Gestione la nomina del personale direttivo;
- d) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;

- e) riferisce, con il Direttore Generale, al Consiglio di Gestione, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate;
- f) cura, di concerto con il Presidente, i rapporti con le Autorità di Vigilanza e in generale i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna. In particolare cura con il Direttore Generale, se nominato, la comunicazione finanziaria.

Nell'ipotesi in cui la carica di Presidente e Consigliere Delegato coincidano nella stessa persona, essa svolge le funzioni previste dal presente statuto per entrambe le figure. In tal caso, le funzioni che lo statuto prevede siano svolte dal Presidente di concerto con il Consigliere Delegato, sono esercitate di concerto con il Direttore Generale se nominato.

TITOLO VI

Della Direzione

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e il Personale direttivo che giudicherà opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale e il Personale direttivo, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 24, di alcuni o di tutti i poteri per l'ordinario svolgimento degli

Art. 25

Il **Consiglio di Gestione** può nominare, **nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, primo comma lettera b**, un Direttore Generale **tra i suoi componenti dirigenti del Gruppo bancario determinandone i poteri** ed il Personale direttivo che giudicherà opportuno.

Il **Consiglio di Gestione** investe il Personale direttivo, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 27, di alcuni o di tutti i poteri per l'ordinario svolgimento degli affari della società e

affari della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Art. 23

Il Direttore Generale, ove sia eletto Amministratore della Società, assumerà, per tutto il tempo che farà parte del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Amministratore Delegato.

per la esecuzione delle deliberazioni del **Consiglio di Gestione** e del **Consiglio di Sorveglianza**.

TITOLO VII

Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 26

Il Consiglio di Gestione nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Gestione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

TITOLO VII

TITOLO VIII

Della rappresentanza sociale

Art. 24

La firma sociale spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell'Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario".

Art. 27

La firma sociale spetta al **Presidente del Consiglio di Gestione**, al **Consigliere Delegato**, al Direttore Generale ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del **Presidente del Consiglio di Gestione**, o del **Consigliere Delegato**, o del Direttore Generale, o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il **Consiglio di Gestione** può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il **Consiglio di Gestione** può attribuire a **suoi componenti** o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il **Consiglio di Gestione** può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il **Consiglio di Gestione** può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, potrà essere esercitata, anche singolarmente, dal Presidente dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dal personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, **spetta al Presidente del Consiglio di Gestione, al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominati, e al personale espressamente designato dal Consiglio di Gestione.**

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al **Presidente del Consiglio Gestione, al Consigliere Delegato e al Direttore Generale, se nominati, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Gestione.**

TITOLO VIII

Dei Sindaci e del Controllo Contabile

Art. 25

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica. Per le loro attribuzioni e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno il 3% del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

eliminato

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante – , gli azionisti partecipanti ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni Mediobanca e gli azionisti appartenenti ai gruppi di questi non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Nel caso che un azionista violi questa disposizione nella presentazione delle liste, della sua partecipazione non si terrà conto, per nessuna delle liste da lui presentate, nel calcolo della quota minima del 3% prevista nel comma precedente.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, è depositato il curriculum professionale dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Sindaco effettivo in

altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, né coloro che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'Ufficio, Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Fermo quanto previsto al precedente ottavo comma, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. A tal fine si precisa che attività strettamente connesse a quelle svolte dalla società devono intendersi comunque quelle finanziarie ivi comprese la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che è risultata seconda per il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora questa riguardi liste di minoranza, la votazione avverrà con le astensioni previste dal penultimo comma del presente articolo.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio è tratto per intero dalla stessa e la presidenza spetta al primo candidato della lista.

Per la nomina di quei Sindaci o del Presidente del Collegio Sindacale che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di cessazione anticipata di un Sindaco dall'ufficio subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati ivi elencati.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente dall'ufficio, la presidenza è assunta dal primo membro effettivo o, in mancanza e fino all'Assemblea successiva, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Nel caso che non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti necessarie per le integrazioni del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nomina occorrendo il Presidente del Collegio Sindacale e, se il Sindaco da sostituire era stato tratto dalla lista della minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione: a) dell'azionista o degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo che siano in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea; b) degli

azionisti che partecipino ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni che attribuiscono la maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea: questo obbligo di astensione si estende a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di ciascun obbligato.

In ogni caso per l'elezione di un Sindaco da parte della minoranza occorre che egli, o la lista dalla quale è tratto, abbia conseguito il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 3% del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi. In mancanza, nella votazione per liste anche questo Sindaco è tratto dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti; se la votazione non avviene per liste, si vota nuovamente e si delibera a maggioranza relativa senza obblighi di astensione.

Art. 26

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 codice civile, in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita agli art. 14 e 21 del presente statuto; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e

eliminato

sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IX

Del Controllo Contabile

Art. 27

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

Art. 28

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

TITOLO IX

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 28

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

TITOLO X

Art. 29

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30

Il **Consiglio di Gestione** redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione del **Consiglio di Sorveglianza**.

Nella sua relazione il **Consiglio di Gestione** riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea ordinaria.

Art. 30

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo, detratta una quota del 2% da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

Dall'importo eventualmente attribuito al Consiglio va dedotto il compenso fisso di cui all'art. 18.

Art. 31

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del **Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza**, deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

TITOLO X

Della liquidazione della Società

Art. 31

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TITOLO XI

Art. 32

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

Norma transitoria

In relazione all'Assemblea straordinaria ed ordinaria convocata per il 27 giugno e il 13 luglio 2007 per l'adozione del sistema dualistico e per la nomina dell'organo di controllo, Mediobanca si adegua e si attiene per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo medesimo alle norme procedurali di cui alla delibera Consob 3 maggio 2007 n. 15915 (art. 144-quinquies e seguenti Regolamento 11971/1999) e quali saranno esplicitate

nel relativo avviso di convocazione, precisandosi che:

- a) le liste potranno essere presentate da tanti azionisti che rappresentano la percentuale minima di capitale sociale prevista nel predetto Regolamento 11971/1999, vale a dire l'1% del capitale medesimo;
 - b) il Consiglio di Sorveglianza, ove il proposto statuto venga approvato, sarà composto da undici a ventuno componenti;
 - c) dalla lista o dalle liste di minoranza (quali individuate ai sensi della vigente disciplina) verranno tratti (in via proporzionale per il caso di più liste di minoranza) due componenti.
2. di conferire al Presidente e al Direttore Generale e, quando nominato, al Consigliere Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente delibera qualsiasi modifica, variazione o aggiunta che dovesse risultare necessaria su richiesta dalle autorità competenti.”

*
* *
*

2. Attribuzione all'istituendo Consiglio di Gestione della facoltà – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni, e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il termine di cinque anni per un importo di nominali massimi euro 250 milioni anche tramite warrant, nonché, ai sensi dell'art. 2420-ter codice civile, delega per l'emissione sino a nominali massimi euro 5 miliardi di obbligazioni convertibili e/o cum warrant, stabilendosi che l'esercizio delle deleghe non comportava l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 500 milioni.

Tenuto conto che entrambe le deleghe sono scadute il 30 luglio 2006, Ve ne proponiamo il rinnovo, per un importo limitato a nominali euro 100 milioni, attraverso l'emissione di massime n. 200 milioni di azioni e/o sino a massimi euro 2 miliardi di obbligazioni convertibili fermo il limite di 200 milioni di emittende azioni.

Il ricorso alla delega trova ragione nell'opportunità di abbreviare i tempi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, minimizzando il rischio di oscillazione dei corsi azionari tra il momento dell'annuncio e quello di delibera assembleare dell'operazione.

Nel merito, l'eventuale rafforzamento patrimoniale del Gruppo potrebbe rendersi opportuno per assicurare le risorse e gli strumenti necessari ed adeguati al raggiungimento degli obbiettivi di crescita delle diverse aree di business del Gruppo.

La delibera inoltre avrà efficacia dal giorno di entrata in vigore dello statuto da Voi approvato al punto n. 1 dell'ordine del giorno ed implicherà l'ulteriore modifica dell'art. 4 del medesimo statuto.

Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione
- preso atto della dichiarazione del Collegio sindacale che il capitale sociale di euro 408.781.457,50 è interamente sottoscritto e versato

delibera:

con efficacia dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di cui al punto I all'ordine del giorno:

1. di attribuire al Consiglio di Gestione la facoltà:
 - ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 100 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200

milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 cadauna euro da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni;

- a' sensi dell'art. 2420-ter codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti e conseguentemente la facoltà di stabilire di volta in volta il rapporto di conversione delle obbligazioni, stabilirne ogni altra caratteristica, e deliberare il corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione;
2. di stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui sopra non potrà comunque comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni;
 3. di ulteriormente modificare l'art. 4 dello statuto sociale inserendo il sesto comma, come di seguito riportato:

Art. 4	Art. 4
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 408.781.457,50 euro, rappresentato da n. 817.562.915 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.	<i>invariato</i>
Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.	<i>invariato</i>
Le azioni sono nominative.	<i>invariato</i>
L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di	<i>invariato</i>

massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni azioni sono state sottoscritte numero 35.826.500 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, ora Consiglieri di Gestione, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 3 milioni).

invariato

È attribuita al Consiglio di Gestione la facoltà, previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza a sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi

dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

4. di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Gestione, al Consigliere Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle Azioni emesse;
5. di conferire al Presidente, al Consigliere Delegato, quando nominato, e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti”.

*

* *

3. *Attribuzione all'istituendo Consiglio di Gestione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, 2° periodo – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – entro il 2012, il capitale sociale, anche tramite warrant, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di nominali euro 40 milioni. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.*

Le recenti modifiche normative hanno introdotto la facoltà per le società quotate di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale esistente, a condizione che il

prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società di revisione contabile (art. 2441 codice civile, quarto comma, secondo periodo).

La norma amplia le ipotesi di esclusione del diritto di opzione fornendo alle società quotate uno strumento flessibile per capitalizzazioni rapide ed efficienti che altrimenti sarebbero soggette al periodo di esercizio dei diritti di opzione e ad una maggiore durata dell'operazione.

La normativa consente infatti di delegare agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà ad aumentare il capitale sociale, escludendo il diritto di opzione nei limiti e nel rispetto delle condizioni e della procedura di cui all'art. 2441 codice civile, quarto comma, secondo periodo.

In tale modo l'Istituto potrà procedere ad operazioni di capitalizzazione riservate esclusivamente ad investitori professionali, italiani ed esteri, cogliendo tempestivamente opportunità di raccolta presenti sul mercato, ampliando ulteriormente la base azionaria della società e selezionando in modo rapido ed efficiente gli investitori cui offrire in sottoscrizione le azioni di nuova emissione.

Vi proponiamo pertanto di delegare al Consiglio di Gestione, previa approvazione di volta in volta del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte entro il termine di cinque anni dal giorno della delibera, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto della procedura e delle condizioni dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Il prezzo di emissione dovrà quindi corrispondere al valore di mercato delle azioni, confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

La presente delibera avrà efficacia dal giorno di entrata in vigore dello statuto da Voi approvato al punto n. 1 dell'odierno ordine del giorno. Si ricorda al proposito che la facoltà di deliberare aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo codice civile è contemplata in via generale dall'art. 4 dello statuto da Voi approvato al punto 1 della odierna Assemblea.

Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della dichiarazione del Collegio sindacale che il capitale sociale di euro 408.781.457,50 è interamente sottoscritto e versato

delibera:

con efficacia dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di cui al punto 1 all’ordine del giorno

1. di attribuire al Consiglio di Gestione, previa approvazione di volta in volta del Consiglio di Sorveglianza, la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo di emissione delle azioni;
2. di ulteriormente modificare conseguentemente l’art. 4 dello statuto sociale, inserendo il settimo comma come di seguito riportato:

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 408.781.457,50 euro, rappresentato da n. 817.562.915 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Art. 4

invariato

invariato

Le azioni sono nominative.

invariato

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni azioni sono state sottoscritte numero 35.826.500 nuove azioni.

invariato

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

invariato

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, ora Consiglieri di Gestione, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 3 milioni).

È attribuita al Consiglio di Gestione la facoltà, previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza a sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di

invariato

massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, osservato il disposto dell'art. 2441 del codice civile, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di Gestione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

3. di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Gestione, al Consigliere Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;

4. di delegare al Presidente, al Consigliere Delegato, quando nominato, e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente delibera qualsiasi modifica, variazione o aggiunta che dovesse risultare necessaria su richiesta delle autorità competenti.”

*
* * *

4. Aumento del capitale sociale per nominali euro 20 milioni da riservare per la sottoscrizione entro il termine ultimo del 1° luglio 2022, ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del codice civile a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

L’Assemblea straordinaria del 25 giugno 2004, così come integrata e modificata il successivo 28 ottobre, aveva deliberato un aumento di capitale da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca e ad Amministratori della società investiti di particolari cariche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile di nominali massimi euro 7,5 milioni, mediante emissione di massime n. 11 milioni di azioni ordinarie per i dipendenti del Gruppo Mediobanca e di massime n. 4 milioni di azioni ordinarie per gli Amministratori investiti di particolari cariche, tutte da nominali euro 0,50 cadauna, da sottoscrivere entro il 1° luglio 2020.

Tenuto conto che:

- il plafond attualmente in essere è destinato ad esaurirsi nei prossimi mesi;
- i piani di stock option hanno costituito e costituiscono un efficace strumento volto al perseguimento degli interessi sociali attraverso: la fidelizzazione e il senso di appartenenza al Gruppo del top management; il miglioramento e rafforzamento della competitività del pacchetto retributivo nel medio-lungo termine, in linea con la prassi dei competitor e che consente il recruiting delle migliori professionalità in particolare a supporto dello sviluppo internazionale del Gruppo; il collegamento di una parte della remunerazione dei collaboratori all’incremento di valore per gli azionisti;
- la L. 262/05 ha stabilito che i piani di stock option devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria;

Vi proponiamo di deliberare, in occasione dell'odierna Assemblea straordinaria, un nuovo plafond di n. 40 milioni di azioni ordinarie al servizio di piani di stock option a favore di dipendenti del Gruppo Mediobanca, da esercitare entro il 1° luglio 2022, fermo restando che l'adozione dei piani e la loro esecuzione dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca:

- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 408.781.457,50 è interamente sottoscritto e versato

delibera:

con efficacia dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di cui al punto 1 all'ordine del giorno

1. di aumentare in via scindibile il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, per massimi nominali 20 milioni di euro mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro cadauna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro la data ultima del 1° luglio 2022, a dipendenti del Gruppo Mediobanca, con mandato al Consiglio di Gestione di eseguire detto aumento di capitale, anche in più tranches, determinando il prezzo di sottoscrizione delle azioni, in dipendenza e subordinatamente all'approvazione di piani di stock option da parte dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998;
2. di ulteriormente modificare l'art. 4 dello statuto sociale, inserendo l'ottavo comma, come di seguito riportato:

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 408.781.457,50 euro, rappresentato da n. 817.562.915 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Art. 4

invariato

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

invariato

Le azioni sono nominative.

invariato

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni azioni sono state sottoscritte numero 35.826.500 nuove azioni.

invariato

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

invariato

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, ora Consiglieri di Gestione, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 3 milioni).

È attribuita al Consiglio di Gestione la facoltà, previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza a sensi dell'art. 2443 del codice civile, di

invariato

aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, osservato il disposto dell'art. 2441 del codice civile, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di Gestione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

invariato

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di

**valore nominale pari a euro 0,50
cadauna, godimento regolare, da
riservare per la sottoscrizione
entro il 1° luglio 2022 ai sensi
dell'art. 2441, ottavo comma, del
codice civile, a dipendenti del
Gruppo Mediobanca.**

3. di stabilire che, qualora l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto al termine di ciascuna tranche o comunque entro il 1° luglio 2022, il capitale sociale si intenderà aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
4. di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Gestione, al Consigliere Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;
5. di conferire al Presidente, al Consigliere Delegato, quando nominato, e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti".

*
* *

Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente per gli esercizi al 30 giugno 2008, 2009 e 2010, previa determinazione del numero dei componenti; delibera del relativo compenso.

Signori Azionisti,

se approvata la delibera di adozione del nuovo statuto basato sul modello di amministrazione “dualistico”, si rende necessario provvedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi al 30 giugno 2008, 2009 e 2010, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio stesso. Siete altresì chiamati a determinarne il compenso annuale per l'intera durata del mandato.

Ai fini della nomina del Consiglio di Sorveglianza, si procederà ai sensi e nel rispetto della norma transitoria dello statuto vigente, che a sua volta prevede l'adeguamento per la presentazione delle liste e per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza alle disposizioni di cui alla delibera Consob 3 maggio 2007 n. 15915 (art. 144-quinquies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999).

Pertanto, ai sensi del predetto Regolamento e della citata norma transitoria, la nomina dei Consiglieri di Sorveglianza avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere almeno due nominativi e devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, deve essere depositata la seguente documentazione per ciascun candidato:

- curriculum contenente le caratteristiche professionali;
- dichiarazione di accettazione della carica attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società,

dovendosi, più in generale, presentare le informazioni e dichiarazioni di cui all'art. 144-sexies del Regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

È fatta avvertenza che, sempre ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento, nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea, in prima convocazione, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di possesso azionario minima per la presentazione della lista, precedentemente indicata nell'1% del capitale viene ridotta alla metà.

All'elezione dei Consiglieri (il cui numero potrà variare da undici a ventuno) si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto due; dalla lista che è risultata seconda per il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, due componenti. Nel caso siano votate più liste di minoranza sempre dotate

delle caratteristiche del paragrafo che precede, i voti di ciascuna sono divisi per uno e per due e risultano eletti i candidati che ottengono i maggiori quozienti.

La presidenza del Consiglio di Sorveglianza spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Sorveglianza è tratto per intero dalla stessa.

Milano, 23 maggio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE